RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 17

Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria

Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale Militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della Difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;

b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta. I tenenti colonnelli sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 21, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota secondo le modalita' di cui alla lettera b) del comma 1. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a Brigadier Generale e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i Tenenti Generali e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1998, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

Titolo	II — Avanzamento
Capo	I — Dell'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica
Sezione	IV — Quadri di avanzamento e promozioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-490-1997/art-17-formazione-di-quadri-di-avanzamento-ordine-di-graduatoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it